



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



SETTORE 2  
ATTIVITÀ ECONOMICHE – SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DI EVENTI

**ESSENDO LA NORMATIVA IN VIGORE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI EVENTI MOLTO COMPLESSA, SI RITIENE DI ESPLICITARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI AL FINE DI ADDIVENIRE ALL'OTTENIMENTO DEL NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO.**

INDICE

### TITOLO I - PUBBLICI SPETTACOLI E PUBBLICI TRATTENIMENTI

- ART. 1 - PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI. AGIBILITÀ EX ART. 80 T.U.L.P.S. E TITOLO ABILITATIVO EX ART. 68-69 T.U.L.P.S.
- ART. 2 - PROCEDURA ABILITATIVA STANDARD
- ART. 3 - LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- ART. 4 - SEMPLIFICAZIONI PER EVENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE NELLO STESSO LUOGO E CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE
- ART. 5 - SEMPLIFICAZIONI PER I LOCALI / GLI IMPIANTI FINO A 200 PERSONE
- ART. 6 - SEMPLIFICAZIONI PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO
- ART. 7 - ADEMPIMENTI PREVENTIVI
- ART. 8 - DISPONIBILITÀ DELL'AREA
- ART. 9 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ
- ART. 10 - DEROGA ALLA RUMOROSITÀ
- ART. 11 - VALUTAZIONE RISCHIO SANITARIO
- ART. 12 - RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO
- ART. 13 - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- ART. 14 - SQUADRA DI EMERGENZA

### TITOLO II - RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

- ART. 15 - RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE – ART. 18 T.U.L.P.S.

### TITOLO III - FUNZIONI, CERIMONIE, PRATICHE RELIGIOSE FUORI DEI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, PROCESSIONI

- ART. 16 - FUNZIONI, CERIMONIE, PRATICHE RELIGIOSE FUORI DEI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, PROCESSIONI – ART. 25 T.U.L.P.S.

## TITOLO I - PUBBLICI SPETTACOLI E PUBBLICI TRATTENIMENTI

### Art. 1 - PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI. AGIBILITA' EX ART. 80 T.U.L.P.S. E TITOLO ABILITATIVO EX ART. 68-69 T.U.L.P.S.

Se si vuole organizzare un pubblico spettacolo o un pubblico trattenimento temporaneo, anche all'aperto, occorre ottenere il titolo abilitativo previsto dagli artt. 68 - 69 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 18/06/1931).

Per "**spettacoli pubblici**" si intendono i divertimenti a cui il pubblico assiste in forma passiva, (es: spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, circhi...), mentre si definiscono "**trattenimenti pubblici**" i divertimenti a cui il pubblico partecipa attivamente (es: ballo, ...).

Per l'effettuazione di pubblici spettacoli e pubblici trattenimenti, gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedono, nello specifico, la necessità di ottenere un titolo abilitativo che si concretizza di norma nel rilascio di apposita licenza o, in alcuni casi, nella presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art.19 della L. 241/90.

Il titolo abilitativo (licenza o SCIA) è necessario quando lo spettacolo o il trattenimento:

- è organizzato in luogo pubblico anche se non indetto nell'esercizio di attività imprenditoriali;
- è organizzato in luogo aperto o esposto al pubblico indetto nell'esercizio di attività imprenditoriali.

Per "**luogo pubblico**" si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente.

Per "**luogo aperto al pubblico**" si intende quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell'invito etc....

Per "**luogo esposto al pubblico**" si intende invece, un luogo privato che può essere oggetto di osservazione dall'esterno.

Pertanto quando l'evento viene effettuato all'aperto in luogo accessibile liberamente, sia che si paghi un pagamento di ingresso per accedere, sia che l'evento sia libero, il titolo abilitativo serve sempre.

Il titolo abilitativo previsto dagli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. è subordinato alle verifiche legate alla sicurezza e alla solidità dei locali e degli impianti presso i quali deve svolgersi il pubblico spettacolo/trattenimento, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..

La **capienza complessiva** dei locali /luoghi di pubblico spettacolo/pubblico trattenimento può determinare la **procedura abilitativa da utilizzare**.

La presentazione della richiesta di rilascio di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. presuppone che l'organizzatore abbia già ottenuto la disponibilità dell'area in cui si intende effettuare l'evento.

### Art. 2 - PROCEDURA ABILITATIVA STANDARD

Di norma l'effettuazione dell'evento è condizionata al rilascio del titolo abilitativo prescritto dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (licenza).

Il rilascio della licenza presuppone la conclusione positiva del procedimento che viene avviato con la presentazione dell'istanza.

La richiesta deve contenere:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del T.U.L.P.S. e l'insussistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- dichiarazione o documentazione dalla quale risulti la disponibilità in capo al richiedente dell'area in cui intende effettuare l'evento (ad esempio: autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- se il trattenimento / lo spettacolo che si intende effettuare consiste in un'attività rumorosa occorre verificare quanto previsto dal Regolamento Comunale per le attività rumorose temporanee e presentare o l'Allegato 3 da questo previsto o richiesta di rilascio di autorizzazione in deroga alla rumorosità ove l'evento non rispetti gli orari e/o i valori limite previsti dalla normativa vigente, in entrambi i casi va prodotta valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato;
- prova dell'invio al 118 della comunicazione prevista dalla D.G.R. n.609/2015 del 25/05/2015 relativa al rischio sanitario dell'evento (si veda art. 11 delle presenti Linee Guida);
- indicazione degli estremi della copertura assicurativa per responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi, stipulata per l'evento.

Alla richiesta va inoltre allegata la seguente documentazione:

- relazione del tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra regolarmente iscritto all'albo) attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno applicabili al caso di specie, dalla quale risulti anche il calcolo della capienza dell'area / della manifestazione;
- planimetria quotata e in scala adeguata dalla quale si evincano le aree in cui ha accesso il pubblico, le recinzioni, i varchi nelle recinzioni, le vie di esodo, le eventuali distanze tra le strutture installate e gli eventuali posti a sedere (ove necessario), il posizionamento dei servizi igienici a servizio dell'evento, il posizionamento dell'eventuale ambulanza e degli addetti alla sicurezza e degli estintori (tale planimetria può essere inserita direttamente nella relazione tecnica);
- piano di emergenza dal quale deve risultare anche la composizione della squadra di emergenza: Responsabile della sicurezza e numero degli addetti all'"assistenza all'esodo", all'"instradamento e al monitoraggio" e alla "lotta antincendio" (come richiesto dal punto 8 della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018) contenente tutte le misure previste per garantire la safety e la security;
- l'ulteriore documentazione tecnica individuata nell'allegato 1) delle presenti linee guida, ove necessaria;
- piano anticovid, in cui si ripercorrono le misure che si intendono adottare per il contenimento della diffusione del Virus Sars Cov-19, in attuazione dello specifico protocollo regionale vigente tempo per tempo.

L'organizzatore dovrà inoltre valutare se sia necessario richiedere la chiusura temporanea di strade o la modifica temporanea della viabilità.

Tutta la documentazione verrà sottoposta all'esame della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (organo competente a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e di solidità richieste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.) la quale potrà richiedere di produrre ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata e potrà prescrivere una serie di misure da adottare per lo svolgimento in sicurezza dell'evento.

Prima del rilascio del titolo abilitativo e a strutture montate, occorrerà produrre: dichiarazione di corretto montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato e dichiarazione di conformità degli eventuali impianti elettrici, a gas, ecc., sempre a firma di tecnico abilitato.

Essendo il procedimento complesso, occorre che l'istanza di rilascio del titolo abilitativo pervenga all'ente con congruo anticipo, di norma 60 giorni prima.

### **Art. 3 - LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Come accennato sopra, la verifica delle condizioni di sicurezza e di solidità ex art. 80 T.U.L.P.S., è di norma effettuata per tramite della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accerta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della L. 337/1968 (elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante);
- e) controlla, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La Commissione chiamata ad esprimersi è quella **Comunale** o **Provinciale** a seconda della relativa competenza (art. 142 del Reg. T.U.L.P.S.).

La **Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo** (C.P.V.L.P.S.) verifica:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

**La Commissione Comunale** ha competenza in tutti gli altri casi.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è composta:

- a) dal Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per potersi esprimere, ha necessità di verificare tutta la documentazione tecnica relativa all'evento che si intende organizzare.

Le eventuali spese derivanti dalla riunione della C.V.L.P.S. sono a carico di chi domanda la licenza.

#### **Art. 4 - SEMPLIFICAZIONI PER EVENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE NELLO STESSO LUOGO E CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE**

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della stessa, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei abbia subito delle modifiche.

Affinchè sia applicabile questa misura di semplificazione occorre quindi che l'evento venga riproposto nello stesso luogo e con caratteristiche identiche a quelle esaminate dalla Commissione nel biennio precedente.

Non si esclude comunque che il Comune possa convocare la Commissione poco prima dell'effettuazione dell'evento e del rilascio del titolo abilitativo al fine di verificare l'approntamento di tutte le misure di sicurezza imposte con il precedente verbale.

#### **Art. 5 - SEMPLIFICAZIONI PER I LOCALI / GLI IMPIANTI FINO A 200 PERSONE**

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 6 - SEMPLIFICAZIONI PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO**

Per eventi che hanno le seguenti caratteristiche:  
- capienza massima non superiore a 200 partecipanti;

- conclusione dell'evento entro le ore 24 del giorno di inizio;  
la licenza può essere sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prevista dall'art.19 della L. 241/1990.

Anche quando l'organizzatore dell'evento provvede a presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività, occorre che siano state valutate le condizioni di sicurezza ex art.80 T.U.L.P.S..

Come indicato nell'articolo precedente, se l'evento non supera le 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo possono essere sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo.

#### **Art. 7 - ADEMPIMENTI PREVENTIVI**

Occorre ricordare che vi sono ulteriori adempimenti strettamente necessari che vanno espletati con congruo anticipo e che sono indispensabili affinché il procedimento vada a buon fine ed il pubblico spettacolo / pubblico trattenimento possa essere effettuato.

Si tratta:

- della presentazione dell'istanza di occupazione di spazi ed aree pubbliche o di occupazione dell'arenile demaniale (ove l'evento si tenga su area pubblica / sul demanio);
- della presentazione dell'istanza di chiusura strade / modifica temporanea della viabilità, ove necessario;
- della valutazione del rispetto degli orari e dei valori di rumorosità prodotti sia durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie sia durante l'evento. Tale valutazione è propedeutica alla presentazione della comunicazione in cui si attesta di rispettare gli orari e i valori limite previsti per le attività rumorose temporanee (allegato III del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee") o dell'istanza volta al rilascio di autorizzazione in deroga alla rumorosità ove l'evento non rispetti gli orari e i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- della presentazione al 118 del calcolo del livello di rischio sanitario dell'evento, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.609/2015 del 25/05/2015;
- della predisposizione della relazione tecnica dell'evento da parte di tecnico abilitato;
- della predisposizione del piano di emergenza dell'evento, nella quale risulti anche l'individuazione della squadra di emergenza;
- della predisposizione di tutta la documentazione tecnica delle strutture e degli impianti che verranno eventualmente allestiti.

#### **Art. 8 - DISPONIBILITA' DELL'AREA**

Se il pubblico spettacolo/pubblico trattenimento avviene su area pubblica occorre che l'organizzatore abbia ottenuto la disponibilità dell'area e abbia provveduto a pagare il canone di occupazione suolo pubblico, se previsto.

Se il pubblico spettacolo/pubblico trattenimento avviene su area demaniale occorre che l'organizzatore abbia ottenuto l'autorizzazione all'uso dell'area da parte dell'Ufficio Demanio e abbia provveduto a pagare i relativi diritti, se previsti.

Se il pubblico spettacolo/pubblico trattenimento avviene su area privata occorre che l'organizzatore abbia ottenuto l'autorizzazione scritta all'uso dell'area da parte del proprietario della stessa e la produca unitamente alla richiesta di autorizzazione / alla S.C.I.A..

#### **ART. 9 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'**

Nel caso in cui per l'effettuazione dell'evento e/o per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sia necessario modificare la normale viabilità o chiudere temporaneamente delle strade, occorre presentare apposita istanza.

La stessa è valutata dalla Polizia Municipale.

#### **ART. 10 - DEROGA ALLA RUMOROSITA'**

Le attività temporanee che comportano l'impiego di impianti rumorosi, come eventi musicali temporanei e che determinano il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della

Legge 447/95, dell'art. 8 della L.R. 28/2001 e del regolamento comunale in materia) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.

Per tale finalità occorre verificare anche se le operazioni di montaggio e smontaggio possano determinare il superamento delle emissioni rumorose previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - VALUTAZIONE RISCHIO SANITARIO**

Con Delibera di Giunta Regionale n.609/2015 del 25/05/2015, la Regione Emilia Romagna ha recepito l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata n.91 del 05/08/2014 concernente l'organizzazione sanitaria durante gli eventi e le manifestazioni programmate.

In tali linee guida si individua un metodo per calcolare il livello di rischio sanitario di un evento, ovvero la probabilità di avere necessità di un soccorso sanitario. Tale calcolo passa per l'individuazione della tipologia dell'evento, della caratteristica del luogo e dell'affluenza del pubblico.

Con tale delibera si prescrive all'organizzatore dell'evento di trasmettere al competente servizio di emergenza territoriale del 118 il livello di rischio sanitario dell'evento e le misure di sicurezza sanitaria che verranno adottate.

Tale documentazione va trasmessa al 118;

- almeno 15 giorni prima dell'evento nel caso in cui si abbia il livello di rischio molto basso o basso;
- almeno 30 giorni prima dell'evento nel caso in cui si abbia il livello di rischio moderato o elevato;
- almeno 45 giorni prima dell'evento nel caso in cui si abbia il livello di rischio molto elevato.

Prova dell'invio di tale documentazione deve essere allegata o citata nella richiesta / nella SCIA da presentare per le finalità di cui agli artt. 68 / 69 T.U.L.P.S..

#### **ART. 12 - RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO**

L'attestazione del tecnico abilitato che va sottoposta alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, o che sostituisce il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per eventi sotto le 200 persone, deve dare conto del rispetto delle regole tecniche di cui al:

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 – "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 – "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (ove necessario);
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 – "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- alle disposizioni e alle circolari tempo per tempo vigenti in materia di **safety e security** (da ultima la Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018);
- alle ulteriori norme vigenti in materia.

La stessa deve contenere valutazioni in ordine:

- al calcolo della capienza massima dell'area interessata dall'evento, compreso il personale a servizio della manifestazione;
- alle attrezzature e agli impianti che vengono eventualmente installati;
- alla individuazione degli spazi calmi e dell'eventuale suddivisione in settori;
- al calcolo e all'individuazione delle vie di fuga;
- alla capacità di reazione al fuoco dei materiali che si intendono impiegare;
- al numero ed alla posizione degli impianti igienici compresi quelli per portatori di handicap;
- al posizionamento della cartellonistica di emergenza;
- i mezzi di prevenzione antincendio che si intendono approntare e ai relativi addetti;
- al posizionamento degli eventuali presidi sanitari.

#### **ART. 13 - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

In esito alla valutazione dei rischi, l'organizzatore dovrà provvedere alla redazione di un Piano di Emergenza ed evacuazione dell'evento dove dovrà indicare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie;
- le informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;

- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Il piano di emergenza deve essere condiviso e controfirmato dal responsabile della sicurezza e da coloro che verranno nominati come componenti della squadra di emergenza.

#### **ART. 14 - SQUADRA DI EMERGENZA**

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si deve avvalere di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C (rischio elevato) ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Altre indicazioni in materia possono essere rinvenute al punto 8 della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018.

### **TITOLO II – RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE**

#### **ART. 15 - RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE – ART. 18 T.U.L.P.S.**

Ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 18/06/1931): i promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

Nel caso in cui la riunione straordinaria di persone non configuri un pubblico spettacolo / trattenimento non sono applicabili gli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. indicate al Titolo I delle presenti Linee Guida.

Per l'effettuazione di riunioni in luogo pubblico (art. 18 T.U.L.P.S.) occorre comunque:

- ☞ presentare istanza di occupazione di spazi ed aree pubbliche o di occupazione dell'arenile demaniale (ove l'evento si tenga su area pubblica / sul demanio);
- ☞ presentare istanza di chiusura strade / modifica temporanea della viabilità, ove necessario;
- ☞ presentare comunicazione in cui si attesta di rispettare gli orari e i valori limite previsti per le attività rumorose temporanee (allegato III del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee") o istanza volta al rilascio di autorizzazione in deroga alla rumorosità ove l'evento non rispetti gli orari e i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- ☞ presentare al 118 del calcolo del livello di rischio sanitario dell'evento, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.609/2015 del 25/05/2015 (si veda art.11 delle presenti Linee Guida);
- ☞ valutare e dare conto di tutti gli aspetti tecnici indicati nella Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018, in quanto anche per tali eventi devono essere garantiti alti livelli di sicurezza;
- ☞ valutare e dare conto delle misure che si intendono adottare per il contenimento della diffusione del Virus Sars Cov-19, in attuazione dello specifico protocollo regionale vigente tempo per tempo.

### **TITOLO III - FUNZIONI, CERIMONIE, PRATICHE RELIGIOSE FUORI DEI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, PROCESSIONI**

**ART. 16 - Funzioni, cerimonie, pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, processioni – art. 25 T.U.L.P.S.**

Ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 18/06/1931): chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima al Questore.

Per l'effettuazione di tali eventi in luogo pubblico occorre:

- presentare istanza di occupazione di spazi ed aree pubbliche o di occupazione dell'arenile demaniale (ove l'evento si tenga su area pubblica / sul demanio);
- presentare istanza di chiusura strade / modifica temporanea della viabilità, ove necessario;
- presentare istanza volta al rilascio di autorizzazione in deroga alla rumorosità ove l'evento temporaneo sia un evento rumoroso;
- presentare al 118 del calcolo del livello di rischio sanitario dell'evento, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.609/2015 del 25/05/2015 (si veda art.11 delle presenti Linee Guida);
- valutare e dare conto di tutti gli aspetti tecnici indicati nella Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018, in quanto anche per tali eventi devono essere garantiti alti livelli di sicurezza;
- valutare e dare conto delle misure che si intendono adottare per il contenimento della diffusione del Virus Sars Cov-19, in attuazione dello specifico protocollo regionale vigente tempo per tempo.

***Le presenti Linee Guida sono redatte a cura del Suap Attività Economiche del Comune di Cattolica 31/01/2021***

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI MASSIMA DA PRODURRE**  
**AFFINCHÈ LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO**  
**SPETTACOLO**  
**POSSA ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE**  
**SU PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI**  
**che si tengono in luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente**

**PER IL PARERE PRELIMINARE SUI PROGETTI OCCORRE PRODURRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

**Generale**

- 1.** Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
  - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
  - l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;
  - l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;
  - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e delle altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
  - le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996.
- 2.** piante e prospetti in scala idonea (1:200 o 1:100) riportanti in dettaglio:
  - i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);
  - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;

N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

- 3.** relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
  - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;
  - l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;
  - il sistema di controllo degli accessi;
  - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- 4.** descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
  - schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
  - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
  - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
  - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
  - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.

**Impianti elettrici**

- 1.** Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:
  - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
  - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
  - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
  - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
  - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei

dispersori e della rete di terra;

- protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

### **Impianto gas**

**1.** Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi:

- UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996

### **Varie**

1. notizie sull'eventuale servizio di ambulanza;

2. notizie sui servizi igienici messi a disposizione per gli addetti all'evento e per gli avventori;

3. valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, relativa al tipo di attività esercitata.

4. piano di emergenza dal quale deve risultare anche la composizione della squadra di emergenza: Responsabile della sicurezza e numero degli addetti all'assistenza all'esodo", all'instradamento e al monitoraggio" e alla "lotta antincendio" (come richiesto dal punto 8 della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018) contenente tutte le misure previste per garantire la safety e la security;

5. prova dell'invio al 118 della comunicazione prevista dalla D.G.R. n.609/2015 del 25/05/2015 relativa al rischio sanitario dell'evento (si veda art. 11 delle presenti Linee Guida);

6. se il trattenimento / lo spettacolo che si intende effettuare consiste in un'attività rumorosa occorre verificare quanto previsto dal Regolamento Comunale per le attività rumorose temporanee e presentare o l'Allegato 3 da questo previsto o richiesta di rilascio di autorizzazione in deroga alla rumorosità ove l'evento non rispetti gli orari e/o i valori limite previsti dalla normativa vigente, in entrambi i casi va prodotta valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato;

7. piano anticovid, in cui si ripercorrono le misure che si intendono adottare per il contenimento della diffusione del Virus Sars Cov-19, in attuazione dello specifico protocollo regionale vigente tempo per tempo.

### **PER IL PARERE DEFINITIVO DI AGIBILITÀ EX ART. 80 TULPS OCCORRE PRODURRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- corretto montaggio delle attrezzature installate (palchi, tensostrutture, tribune, ...) a firma di tecnico abilitato;

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e degli eventuali ulteriori impianti (impianto idrico, a gas, ...) a firma di tecnico abilitato;